

R.G. TRIB.

/ MINISTERO DELL'INTERNO



## TRIBUNALE DI LECCE

### SEZIONE I CIVILE

Il Giudice

Letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe,

proposto da

██████████ nato in BANGLADESH il ██████████ C.F. ██████████  
 alias ██████████ sedicente, N. VESTANET ██████████ elettivamente  
 domiciliato in ██████████ (LE), ██████████ presso lo studio dell'Avv. Mariastella Giannini,  
 che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso introduttivo.

**RICORRENTE**

nei confronti di

**MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA  
 PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI LECCE**, in persona del Ministro *pro tempore*, che  
 sta in giudizio avvalendosi del Presidente della Commissione territoriale

**RESISTENTE**

e con l'intervento del

**PUBBLICO MINISTERO**

avente ad oggetto: ricorso ex artt. 35 d.lgs. 25/2008 e 19 d.lgs. 150/2011

a scioglimento della riserva

### OSSERVA

1. ██████████ cittadino del Bangladesh, propone ricorso ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 25/2008 e 19 d.lgs. 150/2011 avverso la decisione emessa il 10/9/2015 e notificata il 22/9/2015, con la quale la Commissione territoriale di Lecce ha rigettato sia la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, sia la domanda subordinata di protezione sussidiaria, sia infine la domanda di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Si è costituito il Ministero dell'Interno – Commissione territoriale di Lecce, chiedendo il rigetto del ricorso.

È intervenuto il Pubblico Ministero, chiedendo il rigetto integrale del ricorso. Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali; non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Lecce.

2. Il richiedente, premesso di essere nato e vissuto nel villaggio di Batogram, nel distretto di Noakhali, di etnia bangla, religione musulmana, di avere studiato 8 anni, in sede di audizione

davanti alla Commissione territoriale racconta – sinteticamente – di essere fuggito dal proprio paese per problemi con il fratello del padre, legati alla proprietà ed ai terreni del nonno. Già quando quest'ultimo era in vita vi erano state discussioni, in quanto la casa dove vivevano le rispettive famiglie era troppo piccola per tutti ed il fratello, seppur contrario, alla fine promise che dopo 2/3 anni avrebbe costruito una nuova casa per la sua famiglia.

Tuttavia alla morte del nonno lo zio di impossessò con l'inganno dei documenti delle proprietà del nonno, affermando che la volontà di suo padre fosse quella che tutto andasse in eredità a lui. Da lì iniziarono le liti, minacce da parte dei cugini, che pretendevano che la famiglia del richiedente lasciasse la casa, discussioni che portarono alla decisione del padre del richiedente di abbandonare la casa paterna e di andare a vivere a casa della suocera a Dhaka.

Il richiedente aveva anche sottoposto il caso agli anziani del villaggio, ma questi avevano preso le parti dello zio e avevano detto che la famiglia del richiedente avrebbe dovuto lasciare la casa. Il padre si era rivolto alla polizia, ma questa non aveva ricevuto la denuncia, in questura lavorava un cognato del cugino, che venne a casa per vedere come stessero le cose, ma poi non fece nulla. Anche il richiedente dopo la prima aggressione era andato con un amico a fare la denuncia, ma questa non l'aveva ricevuta (*"questa è una cosa normale nel mio paese"*).

Dopo un anno il richiedente tornò al villaggio per vedere i documenti della proprietà, in quanto voleva verificare in municipio se erano veri o falsi, ma i cugini non vollero darglieli. Successivamente si lasciò convincere da un amico a pagarli perché andasse dai cugini e pretendessero con le armi la consegna dei documenti. L'amico si recò con un gruppo di persone, armati, presso la casa dello zio, ordinarono la restituzione dei documenti, i cugini rifiutarono, ci fu una discussione, l'amico del richiedente disse che se non glieli avesse consegnati li avrebbe portati in tribunale, nacque un litigio, accorsero dei vicini ed il gruppo capeggiato dall'amico del richiedente dovette fuggire con le moto. Questo provocò discussioni tra il richiedente e i suoi familiari – che non erano stati informati della sua iniziativa – e la furia dei cugini che minacciarono il richiedente parlando al telefono con la madre e poi andarono in gruppo a casa sua per punirlo, egli scappò a casa della prozia (sorella della nonna), e quelli non trovandolo minacciarono la madre che se lo avessero trovato lo avrebbero ucciso. Il giorno dopo trovò la madre sconvolta e in lacrime per l'accaduto e decise così di lasciare il villaggio e si recò nuovamente a Dhaka dove trovò lavoro presso un amico in una fabbrica di medicinali. Anche lì ricevette dopo alcuni mesi minacce da parte del cugino, che aveva nel frattempo scoperto dove lavorava. In un'occasione tornò al villaggio ed organizzò una festa con degli amici, ma i cugini vennero a saperlo, si recarono da lui con altre persone, lo aggredirono e lo ferirono; intervennero gli amici per portarlo via ed il cugino minacciò che la prossima volta lo avrebbe ucciso. Fu portato in ospedale e una volta dimesso andò a Dhaka da dove contattò un trafficante che lo fece andare in Libia.

Quando in Libia scoppiarono i disordini voleva tornare in Bangladesh ma la madre gli disse che il cugino continuava a minacciarlo e che la sua vita lì non era al sicuro. Per tale motivo teme di tornare nel proprio Paese.

5. Ciò posto, si osserva innanzitutto che i fatti narrati dal richiedente non attengono a persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale e pertanto – anche qualora veritieri – non integrerebbero gli estremi per il

riconoscimento dello status di rifugiato come definito dall'art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951 e dall'art. 2 comma 1 lett. e) del d.lgs. 251/2007.

Deve pertanto rigettarsi la domanda principale di riconoscimento dello status di rifugiato.

Tali fatti potrebbero integrare, semmai, il pericolo di un grave danno come definito dall'art. 14 lett. a) o b) d.lgs. 251/2007 (sul punto si tornerà oltre al § 4).

La Commissione territoriale ritiene il racconto del richiedente non credibile in quanto confusionario e contraddittorio, tenuto conto che da un lato egli afferma di non voler cedere alle ingiustizie messe in atto dalla famiglia di suo zio ma dall'altro ritiene di poter risolvere la questione mettendo in atto azioni di forza poco legittime; in quanto, inoltre, egli decide di contrapporsi al cugino per ottenere i documenti di proprietà quando potrebbe rivolgersi ad un legale.

Le motivazioni della Commissione appaiono, in verità, del tutto avulse dal contesto e dalla realtà del Bangladesh.

Il racconto del richiedente è, innanzitutto, preciso, non affatto confusionario, sufficientemente dettagliato, anche con pronta risposta a domande di chiarimento (es. motivo della richiesta al cugino dei documenti di proprietà, quanto avrebbe potuto chiederli in municipio. Risposta: *"Se non conosci il codice scritto sul documento non puoi trovarli in municipio. Io avevo bisogno di conoscere quel codice scritto per aver e poi una copia in municipio"*).

Viene ritenuto dalla Commissione contraddittorio (e in quale modo censurabile) che il richiedente ceda all'offerta da parte dell'amico di un aiuto che comporti l'uso della violenza per ottenere i documenti. Va detto peraltro che egli afferma di avere provato a rivolgersi sia alla polizia che agli anziani del villaggio, ma senza ottenere alcuna tutela, e quindi non è contraddittorio che egli, a fronte di un'ingiustizia subita, decida in qualche modo di farsi giustizia da sé. Quanto poi alla censurabilità di tale comportamento, va detto che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni è già in Italia un illecito penale di limitata gravità e procedibile solo a querela di parte (art. 393 c.p., reclusione fino ad 1 anno) e deve essere guardato con ancor maggiore indulgenza in un sistema, come quello del Bangladesh, che assai spesso non è in grado di offrire tutela ai suoi cittadini (sul punto, v. subito oltre). Nel caso di specie, poi, sembra doversi escludere che vi fosse la reale intenzione di fare uso delle armi e comunque di compiere effettivamente azioni violente, tenuto conto che nonostante l'amico del richiedente ed i suoi compagni fossero un nutrito gruppo ed armati, non vi furono feriti e non riuscirono neanche ad ottenere la consegna dei documenti.

Per contestualizzare la vicenda (ed a riscontro positivo delle dichiarazioni del richiedente), si osserva che dal documento *Report on the mission to the People's Republic of Bangladesh* del *French Office for Protection of Refugees and Stateless Persons (OFPRA)* emerge che tra il 70% e l'80% delle controversie nelle corti bengalesi è in qualche modo connessa con conflitti riguardanti il possesso della terra, che una causa di questo tipo può impiegare 10 anni per arrivare ad una conclusione e che i relativi costi per avvocati e altre spese sono molto alti (diverse centinaia di migliaia di taka, considerando che 100.000 taka equivalgono a 1.110 euro e tenuto conto del costo della vita in Bangladesh). Per tale motivo chi è vittima di soprusi riguardanti il possesso della terra tende a rivolgersi a strumenti di protezione tradizionali, come il "shalish", anche se questi sono tutt'altro che imparziali e non sempre risolvono le dispute

(proprio come il richiedente afferma sia avvenuto nel suo caso). Per contribuire a compensare le carenze del sistema dei "shalish", il governo del Bangladesh aveva istituito tribunali di villaggio, le cui competenze includono decisioni sui conflitti riguardanti la terra del valore non superiore a 75.000 taka<sup>1</sup> (in cui non sembra rientrare la vicenda in oggetto).

Quanto alla concreta possibilità di ottenere tutela e protezione dalla polizia, le COI consultate riferiscono di una polizia altamente inefficiente, per cause varie tra cui una corruzione endemica, paghe bassissime, carenza di mezzi e di strumenti investigativi; la polizia frequentemente ricorre ad abusi dei diritti umani, riluttante a svolgere indagini di persone potenti o influenti politicamente.

Tra le famiglie vittime di corruzione, uno dei casi più frequenti è il necessario pagamento di una tangente per ottenere che venisse registrata la denuncia, mediante la compilazione del First Information Report (FIR). Nel sistema giudiziario, poi, praticamente ogni fase e avanzamento del procedimento richiede il pagamento di una tangente<sup>2</sup>.

Nel contesto appena descritto, appare evidente la sostanziale impossibilità di ottenere giustizia semplicemente rivolgendosi ad un legale, come ipotizza la Commissione territoriale.

Deve in conclusione ritenersi che il richiedente abbia assolto l'onere postogli dall'art 3 comma 5 d.lgs. 251/2007 (ovvero: "a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile"). Pertanto, ai sensi della medesima disposizione, il racconto deve reputarsi veritiero.

**5. Protezione accordabile.** Il richiedente, in caso di ritorno nel proprio Paese, è sottoposto al concreto rischio di danno grave, proveniente da agente non statale.

Ci si è chiesti se in tali casi possa accordarsi la protezione sussidiaria ex art. lett. a) o b), nel caso in cui lo stesso non riceva adeguata protezione dal proprio Paese di origine.

La risposta parrebbe positiva, considerato che ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 251/2007 "Al fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, i responsabili della persecuzione o del danno grave sono (...) c) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi".

Secondo alcuni, non potrebbe accordarsi la protezione sussidiaria quando il responsabile della minaccia di morte, o di altro danno grave, non sia lo Stato; quanto alla lett. a) dell'art. 14, ciò troverebbe ostacolo nella dizione letterale della norma, che parlando di "condanna a morte o

<sup>1</sup> Cfr. *Report on the mission to the People's Republic of Bangladesh* del French Office for Protection of Refugees and Stateless Persons (OFPRA), § 3, pag. 30, available at:

[https://coi.easo.europa.eu/administration/france/PLib/RAPPORT\\_BGD\\_ANGLAIS.pdf](https://coi.easo.europa.eu/administration/france/PLib/RAPPORT_BGD_ANGLAIS.pdf), Ireland: Refugee Documentation Centre, *Bangladesh: Information on police corruption, 15 September 2014, Q18626*, available at: <http://www.refworld.org/docid/5490056d4.html>

<sup>2</sup> Cfr. *Bangladesh: Background information, including actors of protection, and internal relocation* del Home Office britannico, in particolare I § 2.7.5 e ss. e § 2.9, su

[https://coi.easo.europa.eu/administration/unitedkingdom/PLib/BGD\\_CIG\\_Background\\_2014\\_11\\_28\\_v1.pdf](https://coi.easo.europa.eu/administration/unitedkingdom/PLib/BGD_CIG_Background_2014_11_28_v1.pdf).

*all'esecuzione della pena di morte* sembra fare riferimento alla comminazione od esecuzione di una pena inflitta da un organo statale. La minaccia di morte non sarebbe nemmeno riconducibile all'ipotesi di cui alla lett. b) perché – si afferma – il rischio tutelato da tale previsione parrebbe legato esclusivamente alla seria possibilità di essere sottoposti a trattamento inumano o degradante da parte di un soggetto molto forte, quale lo Stato o altri agenti ad esso equiparabili.

Tale interpretazione restrittiva non è tuttavia condivisibile, considerata l'ampia dizione dell'art. 5 d.lgs. 251/2007 sopra riportato (*"danni gravi"*) che non consente di limitarne l'applicabilità ai soli casi di cui alla lett. c) dello stesso art. 14.

Anche la lett. a), nonostante l'espressione *"condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte"* (che indubbiamente sembra fare riferimento ad una pena comminata da organi statuali o altri ad essi equiparabili), se letta in accordo con l'art. 5, non può che essere interpretata estensivamente. Ovvero, in alternativa, deve ritenersi che il rischio di morte proveniente da organo non statale si inquadri (con nessuna differenza sotto il profilo pratico) nella previsione della lett. b) dell'art. 14, non essendo francamente comprensibile il riconoscimento di una tutela a chi rischi la tortura, o – ad esempio – condizioni carcerarie degradanti, e non a chi rischi di essere ucciso.

Ciò trova conferma anche nell'art. 6 d.lgs. 251/2007 (*Soggetti che offrono protezione*) ove, dopo aver previsto al comma 1 che i soggetti che offrono protezione possono essere i partiti o altre organizzazioni, si prevede al comma 2 che *"La protezione di cui al comma 1 è effettiva e non temporanea; consiste nell'adozione di adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e nell'accesso da parte del richiedente a tali misure"*.

La norma, nella parte in cui ipotizza la protezione da parte dello Stato nei confronti di *"danni gravi"*, si riferisce evidentemente al caso in cui gli stessi provengano da agenti non statuali; ed i termini usati (*"sistema giuridico effettivo"*, capacità dello Stato di *"perseguire penalmente"*, *"punire gli atti"*) sembrano adattarsi più ad un contesto legato ad atti di criminalità che ad un conflitto, cui sarebbe relegata l'applicazione della norma se si limitasse il concetto di *"danno grave proveniente da agente non statale"* all'ipotesi della lett. c) dell'art. 14 cit.

L'interpretazione qui proposta ha infine trovato conferma in due recenti pronunce della Corte di Cassazione:

- nella prima, *Cass. Civ. Sez. 6-1, sent. sentenza n., 319/2017*, in una fattispecie di conflitto intra-familiare assai simile a quello per cui è giudizio (lo zio aveva tentato di uccidere il richiedente per non dovergli rendere dei beni e delle attività che, appartenute al suo defunto fratello nonché padre del richiedente, a questi sarebbero spettati), la Corte ha accolto il ricorso in relazione *"all'omessa verifica officiosa della corrispondenza alla realtà dell'omesso intervento o della tolleranza delle Autorità statuali in ordine a crimini dettati da conflitti endofamiliari (...) e se tale generale comportamento omissivo o collusivo delle autorità statuali sia proprio dell'intero paese, in modo da verificare se ricorre la condizione di cui all'art. 5 lettera c) d.lgs. n. 251 del 2007"*

- nella seconda, Cass. Civ. Sez. 6-1, ord. n. 12333/2017, relativa ad una fattispecie di violenza domestica, si afferma che *"La vicenda della ricorrente rientra, dunque, pienamente nelle previsioni della Convenzione stessa. Corretta è, inoltre, la tesi sostenuta nel ricorso, che riconduce tale forma di violenza all'ambito dei trattamenti inumani o degradanti considerati dall'art. 14, lett. b), d.lgs. n. 251 del 2007, in base ad una interpretazione che, per un verso, non trova ostacolo letterale nell'ampia dizione normativa e, per altro verso, è imposta dal richiamato art. 60, primo comma, ultima parte, della Convenzione. Era dunque necessario che la Corte d'appello verificasse in concreto se, pur in presenza di minaccia di danno grave ad opera di un "soggetto non statale", come l'ex marito della ricorrente, lo stato marocchino sia in grado di offrire a quest'ultima adeguata protezione (art. 5, lett. c), d.lgs. cit.)"*.

Alla luce di quanto appena esposto, deve pertanto accogliersi la domanda di protezione sussidiaria ai sensi delle lett. b) dell'art. 14 cit.

Con riferimento infine alle **spese di causa**, non è applicabile al presente giudizio il disposto dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, secondo cui nei giudizi in cui vi è ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, ed in caso di soccombenza della controparte, il provvedimento che pone le spese a carico di quest'ultima *"dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato"*. Infatti la liquidazione dovrebbe essere qui *"effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso"* (Cass. Civ. Sez. 2, 29/10/2012 n. 18583), motivo per cui deve disporsi non luogo a provvedere sulle spese.

Si provvede con separato decreto contestuale – ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002 – alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.

#### PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- Rigetta la domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato.
- Riconosce al richiedente [REDACTED] nato in BANGLADESH il [REDACTED] C.F. [REDACTED] alias [REDACTED], sedicente, N. VESTANET [REDACTED], lo *status* di protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 2 lett. h) e 14 lett. b) d.lgs. 251/2007.
- Non luogo a provvedere sulle spese di giudizio.

Lecce, 21/06/2017

Il Giudice  
(Ottavio Colamartino)